

ATTENZIONE: la seguente pagina è archiviata e le notizie e informazioni presenti hanno solo un valore storico e potrebbero non essere più in linea con la normativa vigente alla data di oggi.

(circ. 9/04 – circ. 1 M.L.P.S. del 08/01/04 - circ. 18/05 – circ. 41/06)

Malgrado l'espressione "**collaborazione occasionale**" riservata dalla riforma Biagi alle co-co-co inferiori a 30 giorni ed a 5.000 euro nell'anno solare con lo stesso committente, esse **non vanno in alcun modo confuse** né con il lavoro autonomo occasionale, né con il lavoro occasionale accessorio, che corrispondono ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, con conseguente diverso regime fiscale e previdenziale.

Lo stesso parametro dei 5.000 euro adottato nelle varie fattispecie assume un valore nettamente differente da caso a caso. Per i dettagli in proposito v. "Tetto dei 5.000 euro".

COLLABORAZIONI OCCASIONALI

Le collaborazioni occasionali sono infatti prestazioni che la riforma Biagi ha ritenuto non meritevoli della tutela del [progetto](#), perché di breve durata e di modesto importo (**30 giorni e 5.000 euro** massimi nell'anno solare con lo stesso committente – v. anche [Soggetti esclusi](#)); ma sotto il profilo giuridico, e quindi anche previdenziale, restano a tutti gli effetti delle collaborazioni coordinate e continuative, di cui conservano i requisiti tipici (v. Co-co-co/Requisiti).

Pertanto, ai sensi della L. 335/95 istitutiva della [Gestione Separata](#), si iscrivono (oggi come in passato) **sempre e comunque** alla Gestione, qualunque sia la durata e qualunque sia l'importo.

Sotto il profilo fiscale inoltre esse sono assimilate ai redditi da lavoro dipendente, il che implica l'applicazione delle stesse norme di definizione della base imponibile (v. Co-co-co/Base imponibile), quale ad es. il [principio di cassa allargato](#).

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

Il lavoro autonomo occasionale concerne invece prestazioni che trovano la loro fonte normativa nelle disposizioni dell'art. 2222 e seg. del Codice Civile sul contratto d'opera, e che, a prescindere dalla durata e dall'importo percepito, hanno carattere del tutto episodico e sono **completamente svincolate dalle esigenze di coordinamento con l'attività del committente**; per tali ragioni non è configurabile, per esse, la fattispecie giuridica della collaborazione coordinata e continuativa (v. Co-co-co/Requisiti).

Sotto il profilo fiscale tali compensi sono qualificati come redditi diversi.

Sotto il profilo previdenziale invece **non** sono stati assicurati nella [Gestione Separata](#) fino al 2003, poiché non contemplati dalla L. 335/95.

Dal **1° gennaio 2004** sono stati invece assicurati per effetto di altra norma solo per redditi fiscalmente imponibili **superiori a 5.000 euro** nell'anno solare, considerando la somma dei compensi corrisposti da **tutti** i committenti occasionali.

Per ulteriori dettagli v. Lavoratori autonomi occasionali.

LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO

La disciplina del lavoro occasionale accessorio si applica infine a prestazioni meramente occasionali non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o autonomo, i cui compensi sono del tutto esenti ai fini fiscali e non incidono sullo stato di disoccupato o inoccupato.

Per tali prestazioni il D.Lgs 276/03 ha previsto un meccanismo di tutela assicurativa e previdenziale del tutto innovativo, grazie al sistema dei c.d. buoni lavoro o vouchers.

Per ulteriori dettagli v. Lavoro occasionale accessorio.